

N. 652/11 Reg. Sent
data del deposito: 5 MAG. 2011

N. 16946/03 R.G. notizie di reato
N. 2198/09 R.G. Tribunale

data irrevocabilità:

V° del P.G. _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Campione Pen.

redatta scheda il _____

- 5 MAG. 2011 COPIA ALLA
CORTE DEI CONTI

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TERZA SEZIONE PENALE
CORRISPOSTE MARCHE
PER DIRITTI DI COPIA
PER € 30,09 / 13/5/2011
TORINO, _____
IL CANCELLIERE



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TERZA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino, Terza Sezione Penale, composto dai giudici

dott. Pietro CAPELLO	Presidente
dott. Felicità BERTINETTI	Giudice
dott. Elisabetta GALLINO	Giudice

all'udienza del **8 febbraio 2011** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

1. PROCOPIO Vincenzo

nato a Davoli il 16.4.1944

residente in Torino, via Gradisca n. 50/5

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Michele Galasso del Foro di Torino
difeso di fiducia dall'avv. Elisabetta MACRI' del foro di Torino

- libero presente -

2. COMASTRI Paolo

nato a Livorno il 8.10.1956

residente in Vasto, Strada Statale 16 n. 241

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso il difensore di fiducia avv. prof. Paola Severino
difeso di fiducia dall'avv. prof. Paola Severino del foro di Roma e dall'avv. Alberto
Mittone del foro di Torino

- libero presente -

3. BENEDETTO Walter

nato a Bricherasio il 31.7.1948

residente in Bricherasio, via Kennedy n. 11

domiciliato ex art 161 c.p.p. presso lo studio del difensore avv. Roberto Calleri di Sala difeso di fiducia dall'avv. Cesare Giordanengo e dall'avv. Roberto Calleri di Sala del foro di Torino

- libero presente -

4. CAMPITELLI Maria Rosaria

nata a Lauria (PZ) il 12.1.1959

domiciliata ex art 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Rosario Minniti in Milano Via Podgora n. 15

difesa di fiducia dall'avv. Rosario Minniti del Foro di Milano

- libera contumace -

5. DESIDERIO Giovanni

nato a Bosconero il 4.5.1948

residente in Rivarolo, via Merlo n. 46

domiciliato ex art 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. U. Giardini del Foro di Torino difeso di fiducia dall'avv. U. Giardini e dall'avv. M. Sanvido del Foro di Torino

- libero presente -

6. COLETTA Mauro

nato a Segni (RM) il 18.02.1956

residente in Roma, via Filippo Fiorentini n. 106

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Alberto Mittone difeso di fiducia dall'avv. Alberto Mittone del Foro di Torino.

- libero presente -

7. CERUTTI Giuseppe

nato a Borgomanero il 6.2.1938

residente a Borgomanero, Viale Kennedy n. 77

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia avv. U. Del Basso De Caro

difeso di fiducia dall'avv. U. Del Basso De Caro del Foro di Benevento e dall'avv. M.L. CAPUANI del foro di Torino

- libero presente -

8. LUCIANI Gianni


nato a Feltre (B) il 10.01.1945

residente in Genova, via Coda n. 11

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Umberto Giardini

difeso di fiducia dall'avv. U. Giardini e dall'avv. A. Mazza del foro di Torino

- libero presente -



9. PEROTTO Elio

nato a Torino il 1.12.1949

residente in Torino, via Cassini n. 49

domiciliato ex art 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. L. Chiappero

difeso di fiducia dall'avv. L. Chiappero e dall'avv. L. Giuliano del foro di Torino

- libero contumace -

10. BORSELLINO Giuseppe

nato a Ribera (AG) il 7.8.1956

residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Torino, via Madama Cristina n. 107

difeso di fiducia dall'avv. M. Bodo e dall'avv. E. Pellegrin del foro di Torino

- libero presente -

11. PREDA Gian Giuseppe

nato a Gemme il 20.2.1955

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. D. Casalini del foro di Vercelli

difeso di fiducia dall'avv. D. Casalini e dall'avv. A. Corsaro del foro di Vercelli

- libero contumace -

12. BARONE Andrea

nato a Borgosesia il 29.5.1970

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. D. Casalini del foro di Vercelli

difeso di fiducia dall'avv. D. Casalini e dall'avv. A. Corsaro del foro di Vercelli

- libero contumace -

13. COLISTRO Michele

nato a Cosenza il 21.3.1949

residente e domiciliato ex art 161 c.p.p. in Roma Viale Aldo Ballarin n. 162

difeso di fiducia dall'avv. Riccardo Adamo del foro di Castrovillari, con studio in Cosenza, c.so Plebiscito n. 6

- libero contumace -


14. VALENTINO Rossella

nata a Torrebruna il 23.6.1965

domiciliata ex art. 161 c.p.p. presso GESIT Engineering, in Roma via C, Federici 1

difesa di fiducia dall'avv. Riccardo Adamo del foro di Castrovillari, con studio in Cosenza. C.so Plebiscito n. 6

- libera contumace -



I M P U T A T I

DESIDERIO, BENEDETTO, COMASTRI, CAMPITELLI, PROCOPIO (in concorso con MARTINAT Ugo, deceduto)

1) per il reato di cui agli artt. 110 e 353, I e II comma c.p. perché, in concorso tra loro, nelle seguenti qualità:

- Paolo COMASTRI, Direttore Generale della società LYON TURIN FERROVIAIRE (LTF, società a capitale pubblico sorta nel 2001, con Accordo tra gli Stati di Italia e Francia) preposto al pubblico incanto per la realizzazione del cunicolo esplorativo di Venaus con poteri di designazione della Commissione Tecnica di gara e di vigilanza, controllo e impulso del procedimento;
- Walter BENEDETTO, responsabile della Direzione Costruzioni LTF, nonché Presidente designato della Commissione Tecnica di gara;
- Ugo MARTINAT, quale esponente del partito Alleanza nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attività del medesimo nella Regione Piemonte;
- DESIDERIO Giovanni, membro del consiglio dell'agenzia Torino 2006 e rappresentante politico della medesima area;
- CAMPITELLI Maria Rosaria, dirigente di Metropolitane Milanesi s.p.a.;

con collusioni turbavano la gara nel pubblico incanto sopra indicato tenendo le seguenti condotte:

dopo che PROCOPIO, per il tramite di DESIDERIO Giovanni, veniva a contatto con BENEDETTO Walter e gli rappresentava il suo interesse a partecipare e ad aggiudicarsi la gara, MARTINAT Ugo, Vice Ministro delle Infrastrutture, su richiesta di PROCOPIO e di DESIDERIO, invitava BENEDETTO Walter a favorire il PROCOPIO nell'ambito della gara in questione; BENEDETTO organizzava un appuntamento tra PROCOPIO e COMASTRI; COMASTRI suggeriva a PROCOPIO l'opportunità di associarsi ad altra impresa, individuata in M.M. s.p.a. per potersi aggiudicare la gara -a tal fine intervenendo altresì presso gli addetti alle procedure negoziali di LTF, così che venisse disposta una proroga del termine di presentazione delle offerte, in modo da favorire il PROCOPIO nella predisposizione degli accordi per la costituzione dell'Associazione Temporanea d'Imprese e nella redazione della relazione tecnica da presentare con la domanda di partecipazione alla gara; BENEDETTO collaborava con PROCOPIO nella redazione della predetta relazione tecnica; CAMPITELLI accettava la proposta di PROCOPIO di associare MM s.p.a a STI s.r.l., essendo messa al corrente delle collusioni con i preposti alla gara, così che MM s.p.a. presentava in effetti offerta in ATI tra l'altro con STI s.r.l., società amministrata e comunque gestita dal PROCOPIO
In Torino ed altrove, da marzo a giugno 2004

PEROTTO, COLETTA, LUCIANI, CERUTTI (in concorso con MARTINAT Ugo e con GAVIO Marcellino, deceduti)

2) in concorso tra loro ex art 110 c.p.p. -e con FANTINI Teresio, MARTINAT Ugo e GAVIO Marcellino, deceduti- nella loro rispettiva qualità:

- MARTINAT quale esponente del partito Alleanza nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attività del medesimo nella Regione Piemonte;
- PEROTTO di Direttore Tecnico delle infrastrutture viarie dell'Agenzia Torino 2006;
- COLETTA di Direttore Centrale direzione Autostrade e Trafori ANAS s.p.a.;
- CERUTTI nella sua qualità di Presidente SITAF s.p.a.;
- LUCIANI di amministratore delegato SITAF s.p.a.;
- GAVIO di dominus di SITAF s.p.a. e GRASSETTO Lavori s.p.a.;
- FANTINI di amministratore di SITALFA s.p.a.

del reato di cui all'art. 323 c.p. per avere, PEROTTO agendo per conto dell'Agenzia Torino 2006, COLETTA per conto di ANAS s.p.a. -quali pubblici ufficiali nello svolgimento delle proprie funzioni incaricati di partecipare alle riunioni prodromiche alla redazione del testo ed alla conseguente stipulazione della convenzione di cui infra- in violazione di norme di legge, procurato intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale a SITAF s.p.a. e Sitalfa s.p.a. a seguito di sollecitazione ed interessamento di CERUTTI, LUCIANI, GAVIO e FANTINI, intervenuti nei rapporti con i predetti enti nell'interesse di quest'ultima (società nella quali i medesimi ricoprivano i ruoli formali o sostanziali di amministratori sopra precisati); avendo MARTINAT -nel suo ruolo sopra indicato- posto in essere interventi diretti a favorire - nell'interesse di Marcellino GAVIO e Teresio FANTINI e delle società da questi controllate- la stipulazione della convenzione da parte degli enti pubblici coinvolti (ANAS s.p.a. e Agenzia Torino 2006) nei termini temporali ed alle condizioni suggerite dai rappresentanti delle società sopra precisate, con particolare riguardo all'indicazione di SITAF s.p.a. quale stazione appaltante ed alla possibilità di esecuzione dei lavori da parte di quest'ultima con affidamento diretto senza gara pubblica.

In particolare per avere -nei modi ed in funzione degli interessi sopra descritti- predisposto e determinato la stipulazione in data 9 luglio 2004 di una convenzione tra l'Agenzia Torino 2006, ANAS s.p.a. e SITAF s.p.a., avente ad oggetto, tra l'altro, la suddivisione dei lavori relativi alla c.d. "Variante SS 589" in due lotti (a e b) e, per il lotto b (infrastrutture dalla galleria "via antica di Francia" al successivo tratto in trincea, dalla galleria artificiale scatolare sotto la ferrovia Torino-Modane sino allo svincolo a rotatoria tra la S.S. 25 e la variante alla S.S. 589) la delega delle funzioni di stazione appaltante a favore della SITAF s.p.a. - società concessionaria rispetto ad ANAS spa ma, in rapporto all'Agenzia Torino 2006, soggetto di diritto privato- in violazione dell'art. 3 comma 3 bis L. 285/2000- istitutiva dell'Agenzia Torino 2006, come modificata L. 26 marzo 2003, n. 48 laddove quest'ultimo prevede che *"L'Agenzia può altresì stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacità organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3"*, tenuto conto altresì del fatto che SITAF s.p.a. aveva direttamente manifestato - nell'ambito delle riunioni prodromiche alla firma della convenzione- l'intenzione di procedere alla realizzazione delle opere direttamente o quantomeno tramite una società controllata;

inoltre per avere :

- comunque individuato SITAF s.p.a., in forza della predetta convenzione, senza procedere a previa "gara", da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e delle norme concernenti le verifiche antimafia;
- omesso di verificare -in particolare PEROTTO- nonostante l'espreso richiamo della convenzione alla L. 109/94- art. 2, 3° co- che SITAF s.p.a. provvedesse comunque, nell'osservanza della L. 109/94, agendo quale delegata dell'Agenzia Torino 2006 e non quale concessionaria dell'Autostrada A32, a bandire gara pubblica per individuare i soggetti tenuti alla esecuzione dei lavori, laddove al contrario procedeva con affidamento diretto alla controllata SITALFA s.p.a.;

violazioni in conseguenza delle quali SITAF s.p.a. veniva incaricata -in base alla predetta convenzione ed in assenza comunque di una gara svolta nel rispetto della direttiva 93/37/CEE- di svolgere, per il lotto b), la funzione di stazione appaltante, così che in concreto disponeva l'affidamento diretto dei medesimi alla controllata SITALFA s.p.a., senza bandire alcuna gara pubblica; condotte in conseguenza delle quali si determinava per SITAF s.p.a. e per SITALFA s.p.a. l'ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalla possibilità di eseguire i lavori -per il cui finanziamento, stabilito a carico di SITAF s.p.a., era comunque previsto un piano di rientro finanziario con intervento sui pedaggi da concordare con ANAS s.p.a.- con affidamento diretto ad una controllata, nonché un ingiusto danno per i soggetti eventualmente interessati a concorrere sia per svolgere la funzione di stazione appaltante che per l'esecuzione dei lavori, i quali, a seguito della violazione della procedure, non potevano intervenire in tal senso.

、 In Torino, in data 9 luglio 2004 e nel periodo immediatamente anteriore e prossimo.

PROCOPIO, in concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. con **BOCCATO**, con **CHIATANTE Nicola** (per i quali si procede a parte) e con **MARTINAT** (deceduto)

3) del reato di cui agli artt. 110, 353, 1° e 2° co., c.p. perché, in concorso con **PROCOPIO VINCENZO**, agendo

- **CHIATANTE** quale Direttore Generale dell'ARES e Responsabile del procedimento "*Procedura aperta ex art. 6, comma 1 lett. a) D.Lgs 157/95 afferente Direzione Lavori e Contabilità, Prestazioni Coordinatore Sicurezza fase lavori ex D.Lgs. 494/96 per un corrispettivo a base d'appalto di Euro 4.068.326,26 s.r. 232 Variante Cossato ValleMosso Trivero Canton Colombo Mottalciata rotatoria Mottalciata*";

- **PROCOPIO Vincenzo** quale titolare della STI s.r.l., concorrente nella gara medesima quale mandataria del raggruppamento temporaneo d'impresе;

- **MARTINAT Ugo** agendo quale esponente del partito Alleanza nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attività del medesimo nella Regione Piemonte; con collusioni turbavano la gara nel pubblico incanto bandito dall'ARES Piemonte, tenendo la seguente condotta:

in un incontro svoltosi negli uffici del **CHIATANTE**, il **PROCOPIO** -rivoltosi a **CHIATANTE** su indicazione dell'On. **MARTINAT**, presentandosi e risultando effettivamente legato a quest'ultimo da stretto legame personale- manifestava al

pubblico ufficiale l'interesse a partecipare alla gara predetta in associazione temporanea d'impresa con la società BONIFICA;

il CHIATANTE- confidava al PROCOPIO che lui ed i membri della commissione interna da lui nominata avevano un giudizio negativo sulla società BONIFICA, di modo che PROCOPIO si determinava a non associarsi con la predetta società;

BOCCATO predisponiva la bozza del bando di gara, riferendo a PROCOPIO lo stato del procedimento di approvazione e pubblicazione del bando, segnatamente riferendogli quando il bando veniva posto all'attenzione del direttore generale dell'ARES, Nicola CHIATANTE per la firma, operando quindi in seno alla commissione aggiudicatrice in modo da determinare l'aggiudicazione a favore della società STI di PROCOPIO;

comportamenti tutti in conseguenza dei quali PROCOPIO presentava l'offerta senza associarsi con BONIFICA e si aggiudicava la gara.

In Torino, tra il 29.4.2004 ed il 19.10.2004 (data di aggiudicazione)

DESIDERIO, PROCOPIO, BORSELLINO, BARONE e PREDA (nonché MARTINAT, deceduto), nello loro ispettive qualità

- MARTINAT, quale esponente del partito Alleanza Nazionale, con funzioni sostanziali di direzione ed impulso delle attività del medesimo nella Regione Piemonte, unitamente a DESIDERIO Giovanni, membro del consiglio dell'Agenzia Torino 2006 e rappresentante politico della medesima area;

- BORSELLINO quale membro della Commissione Aggiudicatrice *infra* precisata e come tale pubblico ufficiale;

- PROCOPIO di libero professionista incaricato da LIS s.r.l. della redazione di un progetto tecnico inserito nell'offerta presentata da quest'ultima, nonché di soggetto legato da rapporti personali e professionali al MARTINAT;

4) del reato di cui agli artt. 110, 353, 1° e 2° co. c.p. perché, agendo in concorso tra loro, nell'interesse ed in accordo con BARONE Andrea e PREDA Gian Luigi - rispettivamente amministratore e procuratore di LIS s.r.l. e grazie ai buoni uffici presso MARTINAT e DESIDERIO del PROCOPIO- turbavano la regolarità della procedura di pubblico incanto per l'affidamento dell'esecuzione delle opere, somministrazione provviste e mezzi d'opera necessari per l'adeguamento e messa in sicurezza della SS 589 nel comune di PINEROLO, bandita dall'agenzia TORINO 2006 con collusioni finalizzate ad assicurare l'aggiudicazione a LIS s.r.l., destinate a manifestarsi - attraverso le valutazioni del BORSELLINO - nell'ottenimento di elevato punteggio sull'offerta tecnica, con particolare riguardo all'aspetto del piano della qualità, redatto dall'ing. Vincenzo PROCOPIO e presentato come parte integrante dell'offerta dell'A.T.I. L.I.S. TOMAT. In Torino febbraio 2004

BORSELLINO, BARONE e PREDA, in concorso tra loro ai sensi dell'art 110 c.p.

5) del reato di cui all'art. 326, 1° co. c.p. per avere BORSELLINO, violando i doveri inerenti alle sue funzioni di membro della commissione tecnica di gara nel procedimento di pubblico incanto di cui al capo precedente, rivelato notizie d'ufficio a BARONE ANDREA, socio di LIS s.r.l. -società che aveva preso parte alla gara - anche nell'interesse di PREDA Gian Giuseppe - segnatamente comunicandogli i suoi intenti e

gli orientamenti della commissione aggiudicatrice con telefonate avvenute il 18.2.2005 alle ore 08.35, alle ore 19.31, alle ore 20.24, alle ore 22.44, e ciò prima della seduta pubblica della Commissione Giudicatrice, tenutasi il 20.2.2004. In Torino 18 febbraio 2004

COLISTRO Michele , VALENTINO Rossella e Nicola CHIATANTE (per il quale si procede a parte), in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110 c.p.

6) Del reato di cui all'art. 81 cpv 353, 2° co. c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con collusioni, COLISTRO (dirigente del Ministero dei Trasporti ed infrastrutture) quale titolare occulto della GESIT s.r.l., VALENTINO quale legale rappresentante GESIT s.r.l., CHIATANTE quale Direttore Generale dell'ARES Piemonte, turbavano la gara nei pubblici incanti di seguito indicata, tenendo le seguenti condotte:

in violazione del disposto dell'art.17, 3° co., L 55/90- ove è previsto il divieto di partecipazione a società per le quali risulti intestazione fiduciaria a gare pubbliche (v. determinazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici 13/2003 del 15.7.03)

COLISTRO e VALENTINO decidevano la partecipazione in associazione temporanea d'impresa con altre società (SINA s.p.a. - società mandataria, BATIMAT s.r.l., SITECO s.r.l., Studio VALLE PROGETTAZIONI, Studio TOSONOTTI e Associati-mandanti) di GESIT Engeneering s.r.l. alla gara indetta mediante pubblico incanto dall'ARES avente ad oggetto l'affidamento della progettazione definitiva della "variante esterna all'abitato di Tortona" ed altri servizi (corrispettivo totale € 22.944.521,00)

- CHIATANTE ometteva di rilevare o comunque di segnalare e nonostante la conoscenza della situazione sopra descritta riferibile al COLISTRO, nell'ambito ed in virtù dei suoi poteri e doveri di controllo e vigilanza, le violazioni predette; cosicché GESIT s.r.l. veniva ammessa, anziché esclusa dalle gare, ed unitamente alle altre imprese raggruppate in A.T.I. si aggiudicava le gare sopra indicate
In Torino, aggiudicazione in data 16.6.04

COLISTRO Michele, VALENTINO Rossella, PROCOPIO Vincenzo e Nicola CHIATANTE (per il quale si procede a parte), in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110 c.p.

7) Del reato di cui all'art. 81 cpv 353, 2° co. c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con collusioni, COLISTRO (dirigente del Ministero dei Trasporti ed infrastrutture) quale titolare occulto della GESIT s.r.l., VALENTINO quale legale rappresentante GESIT s.r.l., CHIATANTE quale Direttore Generale dell'ARES Piemonte, turbavano la gara nei pubblici incanti di seguito indicata, tenendo le seguenti condotte:

in violazione del disposto dell'art.17, 3° co., L 55/90- ove è previsto il divieto di partecipazione a società per le quali risulti intestazione fiduciaria a gare pubbliche (v. determinazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici 13/2003 del 15.7.03)

COLISTRO e VALENTINO decidevano la partecipazione in associazione temporanea d'impresa con altre società e professionisti (STI s.r.l. mandante, con ing. Pietro Corona-

ing. Luigi Quaranta- Core Ingegneria srl, E.E.CO Network- A&K Ingegneri Geotecnica-mandatarie) di GESIT s.r.l. alla gara indetta mediante pubblico incanto dall'ARES avente ad oggetto l'affidamento dei servizi d'ingegneria relativamente all'intervento di "raccordo tangenziale est tratto S.R.11 e S.R. 590 Ponte Gassino" (corrispettivo totale Euro 25.300.230,00)

CHIATANTE ometteva di rilevare o comunque di segnalare e nonostante la conoscenza della situazione sopra descritta riferibile al COLISTRO, e direttamente conosciuta dal legale rappresentante STI s.r.l. PROCOPIO, nell'ambito ed in virtù dei suoi poteri e doveri di controllo e vigilanza, le violazioni predette;

cosicché GESIT s.r.l. veniva ammessa, anziché esclusa dalle gare, ed unitamente alle altre imprese raggruppate in A.T.I. si aggiudicava le gare sopra indicate.

In Torino , aggiudicazione in data 3.11.2003

COLISTRO Michele, VALENTINO Rossella e PROCOPIO Vincenzo, in concorso tra loro ai sensi dell'art. 110 c.p.

8) del reato di cui all'art. 48, 353, 2° co. c.p., in relazione alla gara mediante pubblico incanto per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti alla realizzazione della "*variante SS 589 del laghi di Avigliana*"- per il progetto preliminare ed i connessi servizi (corrispettivo totale € 6.597.630,35) in violazione di norme di legge, turbato la gare in oggetto, così procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale all'ATI S.T.I. srl – MUSI.NET Spa – ECOPLAN Spa — BATIMAT srl – GIU&PARTNERS srl – ing. Renato MARTELLOTTA – prof. Geol. Franco GRASSO GES.I.T. ENGINEERING srl; segnatamente per avere:

PROCOPIO in qualità di amministratore della STI s.r.l., COLISTRO quale titolare occulto di GESIT s.r.l., VALENTINO quale amministratore GESIT s.r.l., con collusioni, in violazione del disposto dell'art.17, 3° co., L 55/90- ove è previsto il divieto di partecipazione a società per le quali risulti intestazione fiduciaria a gare pubbliche (v. determinazione Autorità vigilanza lavori pubblici 13/2003 del 15.7.03- conoscendo PROCOPIO il ruolo di titolare occulto ricoperta in GESIT s.r.l. da COLISTRO) concordato l'inserimento in Associazione Temporanea d'Impresa con STI s.r.l. di GESIT s.r.l. e quindi partecipato, associandosi anche ad altre società alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti alla realizzazione della "*variante SS 589 del laghi di Avigliana*"- indetta e bandita dall'Agenzia Torino 2006,

in tal modo fraudolentemente sottacendo ai funzionari pubblici preposti alle gare in oggetto la situazione sopra descritta- che avrebbe portato all'esclusione dalla gara dell'Ati così composta- ottenendo, anche in ragione della composizione e delle professionalità vantate dalle ATI, un punteggio tecnico sulle offerte tale da assicurare l'aggiudicazione a quest'ultima della gare in oggetto.

In Torino, nell'ottobre 2002

Le parti hanno concluso come segue:

P.M. (dott. Toso e dott. Parodi): assolversi, ex art. 530 comma 2 c.p.p., CAMPITELLI Maria Rosaria dal reato contestato al capo 1) per non aver commesso il fatto; condannarsi gli altri imputati, riconosciuti a tutti le circostanze attenuanti generiche e ritenuto il vincolo della continuazione in relazione alle ipotesi ai singoli contestate, alle seguenti pene:

PROCOPIO (capi 1, 3, 4, 6, 7, 8) anni 4 di reclusione; COMASTRI (capo 1) anni 1 e mesi 6 di reclusione; BENEDETTO (capo 1) anni 1 e mesi 6 di reclusione; DESIDERIO (capi 1 e 4) anni 1 e mesi 6 di reclusione; CERUTTI (capo 2) anni 1 di reclusione; LUCIANI (capo 2) anni 1 di reclusione; COLETTA (capo 2) anni 1 di reclusione; PEROTTO (capo 2) anni 1 e mesi 3 di reclusione; BORSELLINO (capi 4 e 5) anni 2 di reclusione; PREDA (capi 4 e 5) anni 2 di reclusione; BARONE (capi 4 e 5) anni 2 di reclusione; COLISTRO (capi 6, 7, 8) anni 1 e mesi 6 di reclusione; VALENTINO (capi 6, 7, 8) anni 1 di reclusione;

PARTE CIVILE (avv. Trabucco): come da conclusioni scritte ed allegata nota spese;

DIFESA PROCOPIO (avv. E. Macri'): assoluzione perché il fatto non sussiste o con altra formula di giustizia;

DIFESA COMASTRI (avv. Mittone): assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato;

DIFESA BENEDETTO (avv. Calleri di Sala): assoluzione perché il fatto non sussiste;

DIFESA DESIDERIO (avv. Sanvido e avv. Giardini): assoluzione perché il fatto non sussiste, come da nota scritta che deposita agli atti;

DIFESA CAMPITELLI (avv. Minniti): assoluzione perché il fatto non sussiste;

DIFESA COLETTA (avv. Mittone): assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato;

DIFESA CERUTTI (avv. Del Basso De Caro e avv. Capuani): assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato;

DIFESA PEROTTO (avv. Chiappero): assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato;

DIFESA LUCIANI (avv. Mazza e avv. Giardini): assoluzione con la più ampia formula, come da memoria scritta depositata agli atti;

DIFESA BORSELLINO (avv. Bodo): assoluzione perché il fatto non sussiste;

DIFESA PREDA e BARONE (avv. Corsaro): assoluzione, quantomeno ex art. 530, comma 2 c.p.p.

DIFESA COLISTRO e VALENTINI (avv. R. Adamo): assoluzione come da memoria scritta depositata agli atti.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa

Quanto all'origine del processo ha riferito il Luogotenente dei CC. Luigi Integlia, all'udienza del 18.10.2011 (pag. 88 e segg. del verbale di trascrizioni) ed a tali dichiarazioni si rimanda.

Basti qui ricordare che, nel dicembre 2003, l'amministratore della STI s.r.l. Procopio Vincenzo ricevette due buste, contenenti ciascuna una cartuccia calibro 40 Smith & Wesson ; altre due buste identiche vennero ricevute dal direttore generale e dal componente del consiglio dell'AGENZIA 2006, ing. Arcidiacono e ing. Desiderio.

Vennero quindi disposte intercettazioni telefoniche nei confronti dei tre, dalle quali emerse, tra l'altro, un fitto intreccio di rapporti personali tra i soggetti coinvolti, seppure in ruoli diversi, nel complesso delle attività svolte per la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento dei giochi olimpici invernali del 2006.

Parte delle conversazioni intercettate sono state ritenute utilizzabili in questo processo, come da ordinanza pronunciata all'udienza 21.7.2009.

Quanto alla più generale descrizione del contesto in cui le vicende in esame si inseriscono ed ai rapporti tra i soggetti ivi intervenuti, si rimanda alla ricostruzione offerta dall'accusa nella premessa alle conclusioni scritte depositate agli atti.

Occorre invece qui ricordare che il procedimento è rimasto sospeso, nel corso dell'udienza preliminare, dal 7.6.2007 al 30.7.2008 a seguito della rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, da parte del G.U.P. presso questo Tribunale , per il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 2-5-6 L. 20.6.2003 n. 140.

Va detto che la questione di legittimità costituzionale era stata già posta, in sede di indagini preliminari, dal G.I.P. chiamato a decidere nell'ambito della procedura incidentale relativa alla distruzione della documentazione attinente alle intercettazioni telefoniche alle quali aveva preso parte l'imputato on. Martinat.

Nelle more di tale giudizio le indagini erano proseguite ed era stato chiesto il rinvio a giudizio del predetto e di una serie di altri imputati, con indicazione, tra le fonti di prova, anche delle intercettazioni relativamente alle quali era stata sospesa la procedura di distruzione e per le quali era ancora pendente la questione di legittimità costituzionale.

Sicché il G.U.P., con ordinanza 7.6.2007, ritenendo la questione non manifestamente infondata e rilevante per la decisione, sollevava a sua volta eccezione di legittimità costituzionale sospendendo il processo. La Corte Costituzionale dichiarava l'incostituzionalità della norma con sentenza n. 390 del 2007 e, nell'ambito del procedimento promosso dal G.U.P., ordinava la restituzione degli atti con ordinanza n. 317 del 30 luglio 2008.

Di tale periodo di sospensione del processo -dal 7.6.2007 al 30.7.2008- occorre tener conto nel calcolare il periodo di prescrizione dei singoli reati.



Il reato di abuso di ufficio contestato al capo 2.

Risulta dall'istruttoria dibattimentale e dalla documentazione acquisita agli atti che tra le opere più importanti da eseguire nell'ambito del generale intervento sulla viabilità in vista dei giochi olimpici 2006 vi era la cd. 'Variante SS 589 dei laghi di Avigliana': opera di raccordo tra la ex SS. 589 e la A32 Torino-Bardonecchia, finalizzata a garantire un più agevole accesso ai siti olimpici montani.

L'opera fu realizzata previa suddivisione in due lotti:

- Lotto A: svincolo sulla S.S. 589, galleria a foro cieco sotto Monte Cuneo, galleria artificiale sotto lo svincolo del Bachiasso comprensivo dell'accesso provvisorio alla S.P. 186, nonché delle opere di compensazione e mitigazione prescritte dalla Conferenza dei Servizi per tale opera.

La gara d'appalto, per un costo complessivo di €. 60.814.736,44 fu bandita dalla Stazione Appaltante AGENZIA TORINO 2006, con apertura delle offerte in seduta pubblica il 24.05.2004 presso la sede dell'AGENZIA. In data 28 luglio 2004 l'ATI GRASSETTO LAVORI s.p.a. (mandataria), CO.GE.FA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.r.l., EUROIMPIANTI ELECTRONIC s.p.a e TOELCO s.r.l. si aggiudicava l'esecuzione dei lavori, per un corrispettivo di €. 51.041.036,15 grazie ad un ribasso del 13,13%. La progettazione dell'opera veniva aggiudicata all'ATI STI s.r.l. (mandatario), MUSI.NET. s.p.a., ECOPLAN s.p.a., GES.IT ENGINEERING s.r.l., BATIMAT s.r.l., GIUA & PERTNERS s.r.l., Ing. Renato MARCELLOTTA, Prof. Geol. Franco GRASSO.

- Lotto B: tutte le infrastrutture della galleria "Via Antica di Francia", del successivo tratto in trincea, della galleria artificiale scatolare sotto la ferrovia Torino-Modane sino allo svincolo a rotatoria tra la S.S. 25 e la variante alla S.S. 589, nonché le opere di mitigazione e compensazione prescritte dalla conferenza dei servizi per tale tratta.

L'opera fu realizzata da SITALFA s.p.a., previo affidamento diretto da parte di SITAF s.p.a., a sua volta delegata da AGENZIA TORINO 2006 in qualità di Stazione Appaltante e finanziatrice dell'opera per circa 32 milioni di euro.

Siffatta operazione fu sancita dalla stipulazione della convenzione 9 luglio 2004 tra l'Agenzia Torino 2006, l'ANAS s.p.a. e la SITAF s.p.a., avente ad oggetto -per un verso- la delega delle funzioni di Stazione Appaltante da parte dell'AGENZIA a favore della SITAF s.p.a. in relazione alle opere del lotto B) e -per altro verso- il parziale finanziamento da parte di ANAS relativamente al lotto A) e l'impegno di SITAF s.p.a. a finanziare interamente la realizzazione del lotto B), con previsione di recupero dell'investimento, nell'ambito della convenzione già in essere tra ANAS e SITAF, mediante apposita manovra straordinaria di maggiorazione dei pedaggi applicati sulla percorrenza dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia.

Sostiene l'accusa che:

- la divisione dell'opera in due lotti fu strumentale alla configurazione di un'opera di adduzione autostradale idonea a giustificare l'affidamento del lotto B) alla SITAF s.p.a., nell'ottica di realizzare un disegno perseguito già negli anni precedenti dai vertici della

società e dall'on. MARTINAT, all'epoca del fatto Vice Ministro per le Infrastrutture ed esponente di vertice del partito politico AN in Piemonte;

- la convenzione fu stipulata in aperta violazione della legge 9.10.2000 n. 285, come modificata dalla legge 26 marzo 2003 n. 48: sia perché la SITAF s.p.a., al di fuori del suo rapporto di concessione con l'ANAS, era da considerare mero soggetto privato, in quanto tale non idoneo -a norma dell'art. 3 comma 3-bis L. 285/2000- a ricevere la delega delle funzioni di Stazione Appaltante dall'Agenzia Torino 2006; sia perché la delega delle funzioni di Stazione Appaltante era avvenuta senza previa gara di appalto, in violazione del citato art. 3, comma 3-bis, ultima parte; sia perché la SITAF s.p.a., agendo quale delegata dall'Agenzia Torino 2006 e non quale concessionaria dell'A32 Torino-Bardonecchia, non aveva titolo per affidare direttamente l'esecuzione dei lavori alla sua controllata SITALFA omettendo di bandire gara pubblica, come invece aveva fatto, in spregio della L. 109/94 e malgrado l'espreso impegno all'osservanza di tale normativa contenuto nell'art. 2 comma 3 della convenzione sottoscritta il 9 luglio 2004;

- le violazioni di legge evidenziate furono specificamente finalizzate a favorire SITAF s.p.a. ed i suoi amministratori i quali, agendo in autonomia nella doppia veste di Stazione appaltante (loro spettante a seguito di delega, per quanto illegittimamente conferita) e di concessionari ANAS (non spettante, non trattandosi di opera in concessione ANAS), avevano tratto il vantaggio patrimoniale di 'autoassegnarsi' - tramite la società controllata SITALFA- la materiale realizzazione dei lavori senza affrontare alcuna gara ad evidenza pubblica, con conseguente danno dei soggetti che, in caso di regolare applicazione della normativa, avrebbero potuto partecipare alla gara con offerte competitive ed eventualmente aggiudicarsi la realizzazione dei lavori.

Il quadro normativo e le relative violazioni

L'art. 2 L. 9.10.2000 n. 285 istituiva l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici, avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, destinata a realizzare il piano degli interventi previsti dalla stessa legge.

Il piano degli interventi è definito dall'art. 1 comma 1: *“La presente legge detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006”... di cui agli allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei giochi olimpici, di cui all'art. 1-bis”.*

A norma dell'art. 3 comma 2, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante (ed, a tal fine, è assimilata alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici ed agli organismi di diritto pubblico) per tutti gli interventi previsti *“ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonché degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'art. 1 comma 1”.*



Nell'allegato 3, ove sono elencate le infrastrutture viarie inserite nel piano degli interventi di cui si occupa la legge 285/2000, è indicata al decimo posto, con riferimento alla strada *Statale 589*, la "*Variante, 1° stralcio*" in località *Avigliana*.

Gli interventi relativi alla strada statale n. 24 e gli interventi autostradali (ossia gli interventi che restano esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 3 comma 3-*bis* L. 285/2000) sono indicati, rispettivamente, ai punti 4-8-9 ed ai punti 12-14 dell'allegato. Sono parimenti esclusi da tale disciplina gli "*interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse*": espressione con la quale devono intendersi le "*opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri...*" (art. 1 comma 1), chiaramente diverse da quelle specificamente individuate negli allegati alla legge.

E' dunque di palese evidenza che l'Agenzia Torino 2006 era stata espressamente designata dalla legge quale stazione appaltante per l'opera cd. '*Variante di Avigliana*'. Sicché tale designazione legislativa rendeva del tutto irrilevante -ai fini che qui interessano- la circostanza che nella convenzione stipulata tra l'ANAS e la SITAF il 28.1.2003 fosse stato inserito un generico richiamo, nell'ambito dei lavori per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, ad eventuali opere "*da realizzare in forza della legge 285 del 2000*", da parte di SITAF, non potendosi comprendere tra queste opere la cd. Variante di Avigliana. Così come, a tal fine, appaiono irrilevanti i frequenti richiami all'inquadrabilità dell'intervento tra quelli di "*viabilità di adduzione all'autostrada*" A3 Torino-Bardonecchia ed al ruolo di SITAF quale "*concessionaria della A32 giusta Convenzione 28 gennaio 2003*", che si rinvencono nella corrispondenza che precedette la stipulazione della Convenzione 9.7.2004 ed, in particolare, nelle note inviate dal Vice Ministro e dal Ministro per le Infrastrutture all'ANAS, poi riprese testualmente nella delibera con la quale la Regione Piemonte, il 28.6.2004, concesse il suo assenso alla realizzazione e gestione dell'opera. Non vi è dubbio, infatti, che la disposizione normativa che espressamente istituiva l'Agenzia Torino 2006 quale Stazione appaltante della "*Variante di Avigliana*" non poteva essere derogata da qualsivoglia convenzione o delibera amministrativa, e tantomeno da considerazioni espresse -per quanto autorevolmente- nella corrispondenza intercorsa tra vari organi amministrativi. In altre parole, la circostanza che il tratto stradale costituente il lotto B) della cd. Variante di Avigliana rivestisse caratteristiche tali da potersi astrattamente collocare tra le opere strumentali rispetto all'autostrada A32, oggetto della convenzione stipulata nel 2003 tra ANAS e SITAF, era priva di qualunque valenza, a fronte del dettato normativo di cui alla L. 285/2000 che espressamente inseriva tale specifico intervento viario tra quelli necessari ai Giochi Olimpici Invernali, così sottraendolo alla competenza dell'ANAS (ed, a maggior ragione, della sua concessionaria SITAF), con l'attribuzione diretta all'Agenzia Torino 2006 della funzione di Stazione appaltante¹.

¹ Va sin d'ora osservato che detta attribuzione *ope legis* all'Agenzia Torino 2006 della funzione di Stazione appaltante per la realizzazione della Variante di Avigliana differenzia nettamente le opere di cui qui si tratta da quelle riguardanti la "*Circonvallazione di Oulx, accesso a Sauze d'Oulx e collegamento alla A32*", che l'art. 3 comma 3 D.L. 118/1995 affida espressamente in concessione di

Proseguendo nell'esame della L. 285/2000 si osserva che, a differenza della disciplina dettata dalla legge quadro in materia di lavori pubblici (L. 11.2.1994 n. 109, cd. legge Merloni), che vieta l'affidamento delle funzioni di stazione appaltante a soggetti diversi dalle amministrazioni e soggetti ivi contemplati², l'art. 3 comma 3-bis L. 285/2000 stabilisce che *"L'agenzia può altresì stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacità organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresì le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attività connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi... L'agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio..."*.

Anche qui il chiaro dettato normativo non consente dubbi interpretativi: l'Agenzia Torino 2006, laddove investita per legge della funzione di Stazione appaltante -come nel caso in esame- aveva la facoltà di stipulare convenzioni al fine di delegare ad altro soggetto tale incarico. Ma ciò avrebbe dovuto avvenire *con previsione delle risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attività connesse alla delega, previa gara e nei confronti di amministrazioni o soggetti pubblici*.

In concreto è invece accaduto che l'Agenzia, senza indire alcuna gara pubblica, ha delegato la funzione di Stazione Appaltante direttamente alla SITAF s.p.a. -che si offriva di autofinanziare la realizzazione dell'opera-, stipulando con la stessa la Convenzione 9.7.2004, nell'ambito della quale è intervenuta anche l'ANAS per garantire alla SITAF il recupero delle risorse impiegate.

Occorre anzitutto verificare se possa ritenersi integrata la prima violazione segnalata dall'accusa, consistente nell'attribuzione della funzione di Stazione appaltante ad un soggetto diverso da quelli previsti dall'art. 3-bis legge citata.

Le parti hanno molto discusso, nel corso del dibattimento, sul fatto che SITAF s.p.a. debba considerarsi o meno soggetto pubblico.

progettazione, costruzione e gestione, quali raccordi all'autostrada A32. Data l'assoluta diversità dei presupposti normativi che regolano i due casi, eccentrico e fuorviante appare l'insistente richiamo della difesa LUCIANI alle sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato prodotte in atti, dalle quali si può semmai ricavare uno spunto per sostenere l'esatto contrario di quanto affermato da tale difesa, valorizzando il diverso dato normativo che rispettivamente contraddistingue le due fattispecie.

² art. 19 comma 3 L. 109/1994: *"Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposita disciplina le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai provveditori alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali."*

Le difese, per sostenere la natura pubblicistica di SITAF s.p.a., valorizzano in particolare gli aspetti attinenti alla composizione del capitale sociale -che vede la partecipazione maggioritaria di enti pubblici³- ed allo svolgimento di attività di interesse pubblico, da parte della società, nella sua qualità di concessionaria ANAS; nonché la circostanza che SITAF rientra nel novero dei soggetti aventi accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione delle opere in concessione.

A sua volta il P.M. sostiene che la qualifica di soggetto di diritto pubblico di SITAF -in quanto tenuto per normativa europea e nazionale ad individuare, tramite procedure ad evidenza pubblica, i soggetti cui affidare gli appalti stradali- non è originaria, bensì conseguente al rilascio della concessione d'esercizio autostradale, di talché si esplica funzionalmente all'esercizio della concessione medesima. Ma, nel caso specifico, non si trattava di opere che la SITAF avrebbe dovuto svolgere nella sua qualità di concessionaria ANAS, giacché la funzione di stazione appaltante era stata attribuita per legge all'Agenzia Torino 2006 e l'opera non rientrava tra quelle oggetto della concessione ANAS-SITAF. Rispetto all'intervento Variante di Avigliana, dunque, la SITAF non rivestiva il suo ruolo derivato di soggetto pubblico, ma doveva essere considerata alla stregua di qualunque altra società privata.

Sottolinea altresì l'accusa che i lavori della Variante di Avigliana, per dimensioni e caratteristiche, non erano stati concepiti dalla L. 285/2000 come un'opera di "adduzione" all'autostrada, ossia una di quelle opere pertinenziali rispetto alle autostrade per le quali i concessionari possono svolgere, entro certi limiti, indirettamente i lavori. Era stata invece la Convenzione 9.7.2004 che, con la ripartizione in due lotti, aveva appositamente modellato il lotto B) in modo da attribuirgli tali caratteristiche e da poterlo ricondurre nell'alveo degli interventi oggetto della concessione: ciò che, a parere dell'accusa, vieppiù dimostra l'illegittimità dell'operazione.

E' indiscusso che la SITAF è costituita quale società per azioni di diritto privato.

Nondimeno appare pienamente condivisibile l'assunto difensivo secondo cui la SITAF esercita anche pubbliche funzioni, nella sua qualità di concessionario dell'ANAS. Il parere pro-veritate prodotto agli atti dai difensori cita opportunamente, in proposito, stralci della sentenza delle SS.UU. civili 29.12.1990 n. 12221, che meritano di essere riportati, per la loro chiarezza ed utilità nel caso concreto: *"Gli atti posti in essere dal concessionario in funzione della concessione e che non avrebbe potuto compiere senza la concessione, non sono attività di diritto privato. Tali attività non sono privatizzate per il fatto che sono poste in essere da soggetti privati; conservano la natura di attività amministrativa in senso obiettivo. E non potrebbe essere altrimenti dato che la loro funzione è quella di assicurare la protezione dell'interesse pubblico, protezione affidata istituzionalmente all'ente concedente e solo per tramite della concessione trasferita dal concedente al concessionario. Si è qui in un caso tipico di esercizio privato di pubbliche funzioni. Le funzioni non cessano di essere pubbliche per il fatto solo che sono esercitate dal privato.... Non si vuole con questo affermare che ogni atto*

³ quota complessiva del 51,0923% detenuta da: Provincia di Torino (8,6936%), Comune di Torino (10,6527%) e ANAS (31,7460%).

giuridicamente rilevante compiuto dal concessionario nel corso di tutta l'attività da esso svolta, dal momento della concessione alla consegna dell'opera, abbia contenuto e natura di atto amministrativo in senso obiettivo. Il concessionario agisce anche e soprattutto (in senso quantitativo rispetto al complesso della sua attività) per il conseguimento dei suoi scopi; e quando si tratta di concessionario privato, il suo scopo è essenzialmente quello privatistico del conseguimento del profitto. Non v'è dubbio, quindi, che rientrino nella categoria degli atti privati (anche obiettivamente) tutti quelli che riguardano la organizzazione della impresa propria.... Si vuole invece dire che atti sostanzialmente posti in essere nell'esercizio delle pubbliche funzioni trasferite dal concedente al concessionario e soltanto quelli..... Pare opportuno e corretto, per identificare la posizione dei concessionari, l'uso della espressione "organi indiretti della pubblica amministrazione" ben nota in dottrina a proposito più in generale della posizione del privato che esercita pubbliche funzioni. L'aggettivo "indiretti" mette in evidenza il fatto che questi soggetti non sono organi nel senso di titolari di uffici pubblici e per quanto non agiscono in nome della pubblica amministrazione dalla quale sono state loro trasferite le funzioni pubbliche, ne' si servono di mezzi forniti dalla P.A. Il sostantivo "organi" mette invece in evidenza che anch'essi, come gli organi diretti, svolgono attività di natura amministrativa, in quanto esercitano pubbliche funzioni. Queste funzioni non potrebbero svolgere senza la avvenuta concessione a natura traslativa; ma in presenza di questa possono e debbono svolgerle sì che la concessione opera come investitura del concessionario ad operare nell'ambito delle funzioni trasferite, con gli stessi poteri e con gli stessi obblighi che avrebbe un organo diretto della P.A.".

Indubbiamente questi concetti valgono anche per la SITAF s.p.a., in quanto legata all'ANAS da una concessione che trova il suo fondamentale riferimento negli artt. 5 e 6 L. 12.8.1982 n. 531, i quali autorizzano ANAS ad affidare alle società concessionarie dei Trafori e delle Autostrade "la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture inerenti l'adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori alpini esistenti o già finanziati, ai valichi di confine e quelle al servizio delle grandi aree" e "ad assumere partecipazioni azionarie nella SITAF, sottoscrivendo azioni di nuova emissione per aumento del capitale sociale nella misura non superiore al 40 per cento del capitale stesso".

Ma la circostanza che SITAF, nell'ambito del rapporto di concessione con ANAS, eserciti le pubbliche funzioni da quest'ultima trasferitele con riferimento a determinate infrastrutture non muta la natura giuridica della società, che è -e resta- di diritto privato.

Né a tal fine rileva il fatto che la società sia a prevalente partecipazione pubblica, posto che la posizione degli enti pubblici all'interno della SITAF è quella ordinaria dei soci, che solo in quanto tali possono influire sul funzionamento della società, esercitando i poteri di impulso e di controllo riservati dalla disciplina privatistica ai soci di una comune società per azioni, senza particolari poteri di interferenza, in quanto enti pubblici, sull'esercizio delle facoltà decisionali e di gestione fissate dalle norme statutarie.

Neppure rileva che la SITAF sia stata ammessa a contrarre mutui garantiti dallo Stato a norma dell'art. 3 L. 24.7.1961 n. 729, posto che la garanzia pubblica -peraltro limitata-

concessa dal *Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali* non implica affatto che la costruzione e l'esercizio delle autostrade possano concedersi soltanto ad un soggetto pubblico⁴.

Parimenti, il fatto che l'art. 6 L. 531/82, nell'ambito del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione, autorizzi l'ANAS a realizzare i tronchi in nuova sede necessari per il collegamento di quelli già in costruzione tra Bardonecchia e Rivoli affidando, *con apposita convenzione*, i lavori stessi alla SITAF ed autorizzandola ad assumere partecipazioni azionarie in SITAF, quale condizione per l'erogazione di un contributo statale, non significa che la società in questione sia stata automaticamente ricondotta in ambito pubblicistico, e tantomeno che sia stata investita di funzioni pubbliche anche con riferimento all'attività svolta al di fuori della *apposita convenzione*.

Tale impostazione, d'altronde, ben si accorda con la giurisprudenza della Corte di cassazione, che è ormai costante nel ribadire che *“la natura dell'ente non muta certo per le funzioni che svolge, perché l'interesse pubblico e l'utilità sociale possono essere perseguiti e realizzati anche con strumenti giuridici di natura privatistica, strumenti che non a caso sono stati scelti in quanto il più delle volte risultano più duttili ed efficaci di quelli previsti dal diritto pubblico”* (così, tra le numerose altre conformi, Cass., sez. II, 7.3.2005 n. 8771 e Cass., Sez. II, 27.2.2006 n. 7226, che hanno privilegiato la natura giuridica formale della concessionaria del Comune di Torino, A.T.M. s.p.a., escludendone la veste di ente pubblico, a nulla rilevando la prevalente partecipazione pubblica dell'ente comunale al capitale sociale e lo svolgimento di attività mirata a soddisfare finalità pubblicistiche).

In sostanza, ritiene questo Tribunale che non possano sovrapporsi e confondersi concetti diversi: un conto sono le funzioni pubbliche esercitate da un concessionario, allorché agisce in veste di organo indiretto della pubblica amministrazione nell'ambito dell'attività da questa delegata, da parificarsi nei suoi poteri e nei suoi effetti a quella della pubblica amministrazione che quell'esercizio gli ha attribuito⁵; un altro conto è la natura giuridica privatistica della società per azioni che, nel pieno esercizio della propria autonomia gestionale, e senza che la sua attività possa o debba subire interventi di tipo autoritativo o discrezionale da parte degli enti pubblici che partecipano al capitale sociale, agisce per il perseguimento dei propri fini sociali, anche eventualmente stipulando convenzioni con gli enti pubblici.

Da ciò deriva che, pur quando agisce come concessionaria, la società non perde i suoi propri connotati privatistici, ma solo si accolla la funzione di curare l'interesse pubblico che istituzionalmente spetta all'ente concedente, assumendone altresì i poteri e le prerogative, in forza della concessione e nei limiti della stessa.

Dunque, il fatto che SITAF, nell'ambito del rapporto concessorio con l'ANAS, curi interessi riferibili alla gestione di servizi e infrastrutture di pubblica utilità non implica

⁴ si veda l'art. 2 della stessa L. 24.7.1961 n. 729, che esordisce con la frase: *“La costruzione e l'esercizio delle autostrade potranno concedersi ad enti pubblici o privati”*.

⁵ con la conseguenza che i soggetti che agiscono in tale ambito assumono la qualifica funzionale oggettiva del pubblico ufficiale e della persona incaricata di un pubblico servizio.

di riflesso ed automaticamente che SITAF possa essere qualificata come soggetto pubblico.

Ne consegue che tantomeno tale qualifica può esserle attribuita quando la società per azioni non agisce in esecuzione della concessione ricevuta da ANAS, né in forza delle funzioni che, con la concessione, da questo ente le sono assegnate.

Va a questo punto ribadito che, nel caso di specie, la SITAF non si muoveva nell'ambito della concessione ricevuta da ANAS ed in funzione della stessa, perché la *Variante di Avigliana*, ancorché astrattamente riconducibile alle opere viarie di adduzione al traforo transnazionale, era stata per legge inserita tra gli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali, la cui realizzazione era stata affidata all'Agenzia Torino 2006 e non all'ANAS. Sicché non poteva ritenersi trasferita in capo alla concessionaria un'attività che non era neppure attribuita all'ente concedente.

Di tale circostanza erano ben consapevoli sia la SITAF, sia gli organi della pubblica amministrazione variamente coinvolti, come dimostra la stipulazione della Convenzione 9.7.2004 che, in caso contrario, non sarebbe stata punto necessaria.

D'altra parte, scorrendo il testo della Convenzione si evince che, anche in quel contesto, era ben chiaro alle parti che il "*collegamento tra la ex SS 589 e la A32 Torino-Bardonecchia, denominata Variante SS 589 dei laghi di Avigliana*", nel suo complesso unitario dal quale era poi stato scorporato il tratto individuato come lotto b), era incluso nel Piano degli Interventi riservati dalla L. 285/2000 all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, appositamente istituita con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la sua realizzazione (v. punto I e II della premessa). Tutte le ulteriori considerazioni contenute nella stessa premessa e nei successivi articoli della convenzione, quanto al fatto che la SITAF sia concessionaria ANAS (punto III premessa), che l'intera opera stradale configuri una tratta viaria strumentale ed integrata rispetto all'autostrada A32 (punto V premessa), che non erano disponibili i fondi per la realizzazione dell'intera opera, peraltro tecnicamente frazionabile in due lotti, uno dei quali la SITAF era disponibile a finanziare ed a realizzare (punti VII, VIII, IX e XII premessa), non contraddicono le iniziali enunciazioni, ma sembrano piuttosto funzionali all'affermazione contenuta al punto XIII, secondo cui "*la SITAF ha espresso l'intendimento di ricevere dall'Agenzia Torino 2006 la delega delle funzioni di stazione appaltante per la completa realizzazione del sopraindicato lotto b), contribuendo al relativo finanziamento per un importo pari a €. 26.703.447,15, in ragione delle caratteristiche della tratta viaria in questione e delle funzioni istituzionali proprie di SITAF, tali da consentire di ritenere la stessa unico soggetto deputato alla realizzazione dell'opera*": affermazione che pare piuttosto volta a legittimare l'assegnazione *de plano* della funzione di stazione appaltante a SITAF, individuata quale unico soggetto idoneo, non già a ricondurre l'opera nella sfera di competenza dell'ANAS e, di riflesso, in quella della sua concessionaria.

Si tornerà ancora sul testo della convenzione e sul ruolo che in essa vi ha svolto l'ANAS, quale terza contraente.

Preme per ora sottolineare che, in quanto soggetto di diritto privato -qualifica ancor più evidenziata dal fatto che, in quel rapporto con l'AGENZIA, la società non interveniva

nel suo ruolo di concessionaria ANAS, ma solo vantando tale titolo collegabile ad altre opere- SITAF non era legittimata ad assumere le funzioni di stazione appaltante, giacché l'art. 3 comma 3-*bis* L. 285/2000 riservava tale delega ad "*amministrazioni o soggetti pubblici*", laddove l'alternativa era volta ad estendere la possibilità di delega, sia ad organi della pubblica amministrazione, sia ad organi equiparati, quali gli enti pubblici economici.

Deve pertanto ritenersi che la stipulazione della Convenzione 9.7.2004 tra AGENZIA TORINO 2006 e SITAF sia avvenuta in violazione della citata disposizione di legge: ciò che integra il primo aspetto della contestazione contenuta nel capo di imputazione.

Va comunque rilevato che, quand'anche si dovesse ritenere che SITAF, per la sua qualifica di concessionario ANAS, debba per ciò solo considerarsi un organismo di diritto pubblico legittimato a ricevere la delega di funzioni di cui all'art. 3-*bis* L. 285/2000, ugualmente il conferimento alla stessa di tali funzioni risulterebbe effettuato in violazione della norma di riferimento, dato che la Convenzione in parola è stata pacificamente stipulata senza il previo espletamento di una gara pubblica volta ad individuare il soggetto al quale delegare la funzione di stazione appaltante, come prescritto dal citato art. 3 comma 3-*bis*.

In proposito le difese hanno evidenziato le ragioni di opportunità che avevano indotto l'AGENZIA ad individuare SITAF quale "*unico soggetto deputato alla realizzazione dell'opera*", già esplicitate nel testo della convenzione. Come sopra ricordato, si tratta:

- delle caratteristiche del percorso stradale in questione e delle funzioni "*istituzionali proprie della SITAF*", quale concessionaria ANAS per la costruzione e l'esercizio del traforo autostradale del Frejus e dell'autostrada A32 Torino- Bardonecchia, in forza della Convenzione sottoscritta in data 28.1.2003 con ANAS;
- della disponibilità di SITAF ad affrontare con proprie risorse il finanziamento dell'intero lotto b), con l'esborso di oltre 26 milioni di euro necessari per integrare i fondi pubblici disponibili, insufficienti a garantire la realizzazione dell'intera opera;
- della previsione di appartenenza dell'opera all'ANAS, cui essa sarebbe stata devoluta non appena cessate le funzioni istituzionali delle altre parti;
- e del fatto che, di conseguenza, nella stessa convenzione l'ANAS si impegnava a sua volta ad affidare in concessione alla SITAF la gestione e manutenzione dell'intera opera, con atto aggiuntivo alla convenzione del 28.1.2003, riguardante l'autostrada cui il nuovo tratto viario accedeva.

Inoltre le difese hanno osservato che l'espletamento della gara, con le formalità previste dalla L. 109/1994 e dalle direttive comunitarie, appariva incompatibile con la situazione di obiettiva urgenza, sottolineata anche dal Ministro delle Infrastrutture poco prima della stipulazione della Convenzione. Invero, si era a quel punto giunti all'inizio di luglio 2004 e l'opera doveva essere completata entro il 31 gennaio 2006, per essere fruibile in vista dello svolgimento dei Giochi olimpici.

Su quest'ultimo punto l'accusa ha osservato che il ristretto margine di tempo rimanente non aveva costituito un ostacolo all'espletamento della gara con riferimento al lotto a), ancorché la sua esecuzione comportasse un impegno assai più gravoso. Infatti, la gara

per il lotto relativo al tratto stradale di cui al lotto a) -che si sviluppava per una lunghezza pari a circa il doppio di quello poi affidato alla SITAF e che presentava problemi esecutivi di più difficile soluzione- era stata autorizzata solo a fine aprile 2004, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo che formalmente contemplava la divisione della Variante in due lotti e che, quindi, già prevedeva, per il lotto b), la stipulazione della futura Convenzione con la SITAF⁶.

Merita peraltro di essere parimenti evidenziata, sul punto, la circostanza che della convenzione cd. 'trilaterale', da stipulare tra l'AGENZIA, l'ANAS e la SITAF, si era cominciato a parlare sin dal 12.9.2001, data in cui l'avv. Ennio MAGRÌ, per conto della SITAF, aveva stilato una "scheda programmatica" per individuare "gli strumenti giuridico-amministrativi per la realizzazione delle opere", che sostanzialmente contiene un primo abbozzo di quella che sarebbe poi diventata, tre anni dopo, la Convenzione 9.7.2004. Benché all'epoca la L. 285/2000 non contemplasse ancora la possibilità per l'AGENZIA di delegare la funzione di stazione appaltante⁷, la scheda programmatica redatta dall'avv. MAGRÌ -dopo aver puntualmente enunciato che la realizzazione dell'intervento era demandata dalla legge all'AGENZIA- già suggeriva la sottoscrizione di una convenzione tra l'AGENZIA, l'ANAS e la SITAF s.p.a. nella quale prevedere, tra l'altro: a) l'inserimento della Variante tra le opere oggetto della concessione ANAS-SITAF, con conseguente modifica del piano finanziario di cui alla Convenzione 11.5.2001, all'epoca in vigore; b) la realizzazione dei lavori da parte di SITAF, quale concessionaria dell'autostrada A32; c) la determinazione delle quote di finanziamento da porre a carico di ANAS e di SITAF, oltre che di AGENZIA 2006.

L'opportunità di stilare una convenzione con la SITAF era stata poi ripresa nella lettera 10.4.2003 del Vice Presidente della Regione Piemonte, William CASONI, con la quale, dato atto dell'avvenuta redazione del progetto preliminare della Variante, si chiedeva alla SITAF di confermare il suo eventuale interesse alla partecipazione alle successive fasi progettuali, realizzative e gestionali, e per la conseguente "stipula di un atto convenzionale, ai sensi dell'art. 3 comma 3 bis" L. 285/2000.

Da quel momento, data la pronta risposta affermativa della SITAF, della Convenzione si era continuato a parlare in varie sedute del Comitato di Regia e nella corrispondenza diretta dal Vice Ministro delle Infrastrutture, on. MARTINAT, a CASONI ed all'ANAS. Posto che nei documenti sopra indicati -risalenti ad anni precedenti la concreta stipulazione dell'atto in questione- si trattava sempre della convenzione da stipulare con SITAF, e non già di una convenzione da stipulare con un soggetto individuato a mezzo di gara pubblica, si può tranquillamente escludere che l'urgenza di realizzare le opere in tempo per l'inaugurazione dei giochi olimpici fosse stata tra le ragioni che avevano ispirato la scelta della 'procedura negoziata'.

⁶ Del resto il teste AMELIO ha confermato che il ritardo nella realizzazione del lotto a), consegnato alcuni mesi dopo la conclusione dei giochi olimpici, non era imputabile alla procedura adottata con gara pubblica, ma piuttosto ai problemi geologici emersi nel corso dell'esecuzione dei lavori, che già erano iniziati tardi per le difficoltà di rinvenire le risorse finanziarie occorrenti: f. 30 s. trascr. verbale di udienza. 14.12.2009.

⁷ il comma 3 bis è stato aggiunto all'art. 3 L. 285/2000 dall'art. 3, comma 1, lett. d) L. 26.3.2003 n. 48.

Quanto al fatto che la SITAF, per ciò che risulta, fosse stata l'unica società ad offrirsi di finanziare l'esecuzione del tratto stradale interessato, integrando con un consistente apporto economico i fondi insufficienti a disposizione dell'AGENZIA, va evidenziato che la L. 285/2000 prevede e disciplina tale eventualità, svincolandola peraltro dalla delega di funzioni di Stazione appaltante al soggetto finanziatore.

L'art. 3 comma 3 legge cit. recita: *"l'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere, nonché gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza"*. Il successivo comma 5 aggiunge: *"Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere riguardanti impianti gestiti da privati concessionari, l'ente concedente, anche ai fini dell'eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario"*.

In sostanza, mentre il comma 3-bis L. 285/2000 prevede la possibilità per l'Agenzia di delegare le proprie funzioni -e solo quelle- ad un soggetto pubblico, mettendogli a disposizione le risorse per le attività connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, i comma 3 e 5 contemplano espressamente la possibilità del concorso di soggetti terzi al finanziamento delle opere e la ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del concessionario, in caso di impianti gestiti da privati concessionari. Ma è la Stazione appaltante (Agenzia, ovvero ente dalla stessa delegato) che stipula con i soggetti terzi le convenzioni aventi ad oggetto il finanziamento, mentre la delega di Stazione appaltante ad un soggetto finanziatore, da parte di Agenzia, non è proprio prevista.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 5 L. 531/1982, in caso di concorso significativo nella spesa da parte di società concessionarie dei trafori e delle autostrade nella realizzazione di opere di adeguamento della viabilità, l'ANAS è autorizzata ad affidare in regime di concessione la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio dei nuovi tronchi realizzati.

Dunque la SITAF ben avrebbe potuto finanziare comunque l'esecuzione del lotto b), anche senza assumere la delega di Stazione appaltante che, anzi, non è stata proprio prevista a questo scopo dalla legge; così come avrebbe potuto convenire con l'ANAS - alla quale l'intera opera sarebbe poi stata devoluta- l'affidamento della manutenzione e gestione della tratta integrativa dell'autostrada A32, nonché la revisione delle tariffe autostradali per il recupero dell'investimento, anche senza realizzare materialmente l'opera.

Il fatto, poi, che l'opera da eseguire avesse le caratteristiche dell'intervento viario di adduzione al percorso autostradale non assumeva alcuna rilevanza, per quanto già ampiamente detto in ordine all'assetto normativo che attribuiva la funzione di Stazione appaltante all'AGENZIA, e non all'ANAS o alla SITAF. Di talché neppure tale aspetto poteva giustificare l'omissione, da parte della SITAF, della gara imposta dall'art. 3 comma 3-bis L. 285/2000 all'AGENZIA delegante.

Né può farsi ricorso alla direttiva comunitaria 14.6.1993 n. 93/97, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, dato il chiaro dettato dell'art. 3 L. 285/2000 che specificamente riguarda la funzione di Stazione appaltante conferita dall'Agenzia Torino 2006 in relazione agli interventi per i Giochi olimpici invernali. Senza contare che, se è vero che l'art. 7 comma 3 della citata direttiva consente l'attribuzione di lavori (ma non anche della funzione di Stazione appaltante) mediante procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, *"per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti la tutela dei diritti di esclusiva, può essere affidata unicamente ad un imprenditore determinato"*, è altrettanto vero che, nel caso in esame, non ricorreva alcuno dei predetti motivi, essendo riconducibili a mere ragioni di opportunità, non già ad imprescindibili ragioni tecniche, tutte le considerazioni riportate nella Convenzione -e, in questa sede, ribadite dai difensori- per sostenere la priorità di SITAF, quale soggetto deputato a rivestire il ruolo affidatogli.

Tantomeno appare pertinente il richiamo di alcuni difensori al caso di procedura negoziata autorizzato dalla lett. b) del citato comma 3 dell'art. 7 della direttiva, laddove si fa riferimento ai *"lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente aggiudicato... e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera quale è ivi descritta, a condizione che siano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera"*, non attagliandosi minimamente tale descrizione al caso in esame.

Il conferimento della funzione di Stazione appaltante alla SITAF, avvenuto in assenza di una gara pubblica, integra perciò un'ulteriore violazione dell'art. 3, comma 3-bis L. 285/2000.

Parimenti il Tribunale condivide le considerazioni dell'accusa quanto alla violazione di legge integrata dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori direttamente alla controllata SITALFA, ad opera della SITAF.

Il conferimento della delega di Stazione appaltante, da parte dell'Agenzia alla SITAF, poneva quest'ultima società nella stessa posizione dell'Agenzia. E, se l'Agenzia era tenuta ad affidare con pubblica gara i lavori per la realizzazione delle opere (come in concreto è avvenuto per i lavori di cui al lotto a), non vi era ragione alcuna per la quale la SITAF potesse esimersi dal seguire a sua volta tale procedura.

Del resto, sottoscrivendo la Convenzione 9.7.2004, la SITAF si era espressamente e formalmente impegnata *a svolgere le funzioni di stazione appaltante nel rispetto -tra l'altro- della Legge 109/94 e s.m.* (art. 2 punto 3 della Convenzione); mentre il richiamo al rispetto di tale normativa, oltre che della direttiva CE, era ancor prima contenuto nella missiva inviata alla SITAF dal direttore dell'ANAS in data 4.6.2004, per annunciare l'intervenuta autorizzazione ad avviare i lavori del lotto b) e per sollecitare l'avvio delle necessarie procedure per l'affidamento dei lavori, in attesa della stipulazione della Convenzione.

Orbene, l'art. 23 L. 109/94 ammette gli affidamenti a trattativa privata solo per appalti di lavori pubblici di importo contenuto, ovvero nel caso di ripristino di opere già esistenti, *qualora motivi di imperiosa urgenza... rendano incompatibili i termini imposti*

dalle altre procedure di affidamento. A sua volta la direttiva 93/37 CE disciplina l'attribuzione di appalti di lavori mediante la procedura negoziata e senza previa pubblicazione di bando di gara soltanto nei casi elencati al comma 2 dell'art. 7, nel cui ambito non ricade il caso che si esamina.

Nondimeno, la SITAF ha conferito direttamente ad una propria controllata -SITALFA s.p.a.- il compito di realizzare i lavori, senza alcun bando di gara, ma applicando l'identico ribasso percentuale (13,13%) dell'offerta economica dell'ATI GRASSETTO che si era aggiudicata l'appalto per le opere, ben più complesse ed onerose, del lotto a).

La difesa LUCIANI ha ripetutamente affermato che SITAF aveva il diritto-facoltà di optare, per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, per una procedura ad evidenza pubblica o per un affidamento diretto alla sua società controllata, di cui all'epoca deteneva il 60% del capitale sociale: ciò in conformità all'art. 2 comma 3 legge Merloni, all'art. 20 della convenzione ANAS/SITAF del 28.1.2003, al comma 25 dell'art. 253 del cd. Codice De Lise, come modificato con D.L. 207/2008, convertito in L. 14/2009 (peraltro successiva al fatto) ed alle direttive comunitarie 93/37/CEE e 18/2004/CE in materia di appalti di opere pubbliche.

Le norme richiamate, peraltro, si riferiscono all'attività dei concessionari di opere pubbliche, laddove, per quanto sinora detto, nel caso che ci occupa la SITAF non operava nella sua funzione di concessionaria ANAS, bensì quale Stazione appaltante delegata dall'Agenzia 2006 ed, in quanto tale, non poteva giovare di prerogative non spettanti neppure all'ente delegante.

L'iter formativo della convenzione 9.7.2004

Alla stipulazione della Convenzione le parti sono giunte dopo un complesso iter e con il contributo di soggetti diversi.

Conviene pertanto ripercorrere le tappe del lungo processo di definizione dell'accordo poi sfociato nella stipulazione della Convenzione 9 luglio 2004.

1. Si è già detto che nel settembre 2001 -quando la L. 285/2000 aveva ancora la formulazione originaria, priva del comma 3-bis aggiunto all'art. 3 dalla legge di modifica 26.3.2003 n. 48- l'avv. Ennio MAGRI' aveva predisposto, su incarico della SITAF s.p.a., una "scheda programmatica"⁸, volta ad individuare "gli strumenti giuridico-amministrativi per la realizzazione delle opere" relative alla variante della SS. 589 dei laghi di Avigliana.

Il documento rivela anzitutto che la realizzazione di quel tratto di strada stava a cuore alla SITAF da oltre un decennio. Vi si legge infatti, che "la SITAF s.p.a., in attuazione delle prescrizioni regionali inserite nei decreti autorizzativi per la costruzione del tratto autostradale Rivoli-Susa, ha studiato approfonditamente tutte le problematiche inerenti

⁸ all. I documenti difesa GAVIO prodotti all'udienza 1.7.2009: si noti che il documento esordisce ricordando che la L. 285/2000 "ha inserito tra le infrastrutture viarie necessarie allo svolgimento dei giochi i lavori inerenti la variante alla SS. 589", la cui realizzazione è demandata all'Agenzia ai sensi dell'art. 3 comma 2 L. cit.

l'opera redigendo un progetto di massima nel 1990, aggiornandolo una prima volta nel 1993" e provvedendo anche nel 1998 ad un ulteriore aggiornamento. Vi si legge altresì che "la SITAF s.p.a., in previsione dell'intervento, ha già progettato e realizzato alcune opere dell'Autostrada A32 tenendo conto dell'innesto della variante alla SS 589" e che "la profonda connessione tra la SS 589 e l'infrastruttura autostradale rende indispensabile la partecipazione della SITAF s.p.a. a tutte le fasi dell'intervento (dalla progettazione alla realizzazione dei lavori) al fine di integrare nel modo più funzionale le due opere".

La stessa scheda programmatica del 2001 segnala poi che il progetto definitivo dell'intervento redatto dalla SITAF prevede due lotti funzionali, dei quali è indicato il quadro economico rispettivamente per complessive lire 45 miliardi circa il I^ lotto e per oltre lire 99 miliardi il II^ lotto.

Nel candidarsi alla realizzazione dell'opera la SITAF si dichiara altresì disponibile a contribuire al suo finanziamento, con previsione di copertura nell'ambito di una concessione ANAS-SITAF idonea a garantire il rientro dell'investimento. Richiamando l'art. 5 L. 531/1982 e la Convenzione ANAS-SITAF già stipulata nel maggio 2001, la scheda programmatica termina suggerendo la sottoscrizione di una convenzione tra l'AGENZIA Torino 2006, l'ANAS e la SITAF s.p.a. che preveda l'inserimento della Variante di Avigliana tra le opere oggetto della concessione ANAS-SITAF, con conseguente integrazione della convenzione già in essere e modifica del piano finanziario.

Non è dato conoscere a chi sia stata poi indirizzata tale scheda programmatica, da parte della SITAF che l'aveva commissionata. Ma può ben dirsi che "gli strumenti giuridico-amministrativi" suggeriti dall'avv. MAGRI' per assicurare alla SITAF la realizzazione dell'opera sostanzialmente preannunciano l'impostazione poi adottata, tre anni dopo, previa approvazione di tutti gli organi amministrativi interessati dal complesso iter procedimentale.

2. Per quanto è consentito desumere dalla documentazione acquisita agli atti, la divisione dei due lotti funzionali era data per scontata già nell'aprile 2002, quando il direttore generale del TOROC (Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006), ing. Paolo ROTA, trasmetteva all'AGENZIA il 18° stralcio del Piano degli Interventi, segnalando che l'onere economico previsto in bilancio (pari ad €. 24.678.000,00) era relativo solo al primo lotto mentre, per consentire l'avvio della progettazione preliminare anche del secondo lotto funzionale, si integrava il suddetto importo con uno stanziamento minimo (pari ad €. 1.145.000,00), riservando l'attribuzione della rimanente quota di risorse a "*quando sarà reso disponibile l'aggiuntivo finanziamento indicato nelle opere connesse e necessario al completamento del secondo lotto funzionale, sempre che ciò sia compatibile con le 'tempistiche olimpiche' di realizzazione*"⁹.

3. Come risulta esaminando il bilancio preventivo 2002 approvato dal Comitato Direttivo dell'Agenzia, anche all'esito di tale prospetto la spesa complessiva presunta per realizzare l'intervento di cui si tratta (€. 107.547.120,74) trovava solo parziale

⁹ produzioni 20.11.2009, cart. Agenzia Avigliana, f. 472.